



INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI Contratto "Prestito Personale Deutsche Bank Easy"

1. Identità e contatti del finanziatore e dell'intermediario del credito

Informazioni relative al finanziatore

Denominazione	Deutsche Bank S.p.A. Creditor ID IT890020000001340740156 – aderente al servizio SEDA Base.
Indirizzo	Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano
Sito web	www.deutsche-bank.it

Informazioni relative all'intermediario del credito

Nome o Denominazione	
Indirizzo	
Note	<input type="checkbox"/> Agente in attività finanziaria <input type="checkbox"/> Intermediario del credito – Punto vendita convenzionato – in forma non esclusiva – con Deutsche Bank S.p.A.

2. Caratteristiche principali del "Prestito Personale Deutsche Bank Easy"

Tipo di contratto di credito	Finanziamento Personale.
Importo totale del credito	euro _____
<i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i>	
Condizioni di prelievo	Il finanziamento sarà erogato in un'unica soluzione al consumatore, entro 10 gg. dalla conclusione del contratto.
<i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i>	
Durata del contratto di credito	Mesi _____
Rate ed ordine di imputazione	Importo delle rate: euro _____ Importo della prima rata: euro _____ (la prima rata risulta maggiorata così come previsto dalle condizioni generali di finanziamento nel rispetto delle voci di costo incluse nel box "3.1 Costi connessi"). Numero delle rate: _____ Periodicità delle rate: mensile, costante e posticipata. Ordine di imputazione: le rate sono composte da quote comprensive di capitale, interessi e spese.
Importo totale dovuto dal consumatore	euro _____ (importo totale del credito + costo totale del credito).
<i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi ed i costi connessi al credito.</i>	
Garanzie richieste	<input type="checkbox"/> Fidejussione. <input type="checkbox"/> Coobbligazione <input type="checkbox"/> Nessuna garanzia
<i>Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito.</i>	

3. Costi del credito

Tasso di interesse (Tasso Annuo Nominale)	_____ % in misura fissa.																																	
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	_____ %																																	
<i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.</i>	Esempio di piano di ammortamento: euro 10.000,00 - TAN 9,50% - Spese di istruttoria (finanziate) 1%.																																	
<i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Durata (in mesi)</th> <th>12</th> <th>24</th> <th>36</th> <th>48</th> <th>60</th> <th>72</th> <th>84</th> <th>96</th> <th>108</th> <th>120</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Importo rata: euro</td> <td>886,00</td> <td>464,00</td> <td>324,00</td> <td>254,00</td> <td>212,50</td> <td>185,00</td> <td>165,50</td> <td>151,00</td> <td>139,50</td> <td>131,00</td> </tr> <tr> <td>TAEG %</td> <td>12,80</td> <td>11,75</td> <td>11,35</td> <td>11,08</td> <td>10,96</td> <td>10,87</td> <td>10,80</td> <td>10,73</td> <td>10,61</td> <td>10,63</td> </tr> </tbody> </table>	Durata (in mesi)	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	Importo rata: euro	886,00	464,00	324,00	254,00	212,50	185,00	165,50	151,00	139,50	131,00	TAEG %	12,80	11,75	11,35	11,08	10,96	10,87	10,80	10,73	10,61	10,63
Durata (in mesi)	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120																								
Importo rata: euro	886,00	464,00	324,00	254,00	212,50	185,00	165,50	151,00	139,50	131,00																								
TAEG %	12,80	11,75	11,35	11,08	10,96	10,87	10,80	10,73	10,61	10,63																								

Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:

• una assicurazione che garantisca il credito

• un altro contratto per un servizio accessorio

Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.

SI. Polizza a protezione del credito.

NO.

SI. _____

NO.

3.1 Costi connessi

Altri costi derivanti dal contratto di credito

- Spese di istruttoria: euro _____.
- Spese per eventuale copertura assicurativa:
 - protezione del credito: euro _____;
 - db salute: euro _____;
 - db tutela: euro _____;
 - salvabollette: euro _____;
 - db casa: euro _____.
- Oneri fiscali: euro _____
 - per i prestiti di durata fino a 18 mesi:
 - se regolati in c/c Deutsche Bank imposta di bollo non dovuta (art. 13, nota 3-ter della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972);
 - se non regolati in c/c Deutsche Bank imposta di bollo (ai sensi del D.P.R. 642/72 e successive modifiche e integrazioni) pari ad euro 16,00;
 - per i prestiti di durata superiore a 18 mesi:
 - se regolati in c/c Deutsche Bank imposta di bollo non dovuta (art. 13, nota 3-ter della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972);
 - se non regolati in c/c Deutsche Bank: se l'importo finanziato è minore o uguale a 6.400 euro, imposta sostitutiva (ai sensi del D.P.R. 601/73 e successive modifiche e integrazioni) pari al 0,25% del capitale finanziato; se l'importo finanziario è superiore a 6.400 euro, imposta di bollo (ai sensi del D.P.R. 642/72 e successive modifiche e integrazioni) pari ad euro 16,00.
- Spese per ogni comunicazione: euro 2,00 per la prima comunicazione ed euro 1,00 per le successive comunicazioni, con un massimo di euro 8,00, a seconda della durata del finanziamento.
- Conteggio finanziamento residuo: euro 0,00.
- Spese per emissione duplicati di documenti: euro 1,00.
- Importo giornaliero degli interessi in caso di esercizio della facoltà di recesso prevista dall'art. 125-ter, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche: euro 0,00.
- Arrotondamento della rata: euro 0,49 per eccesso max.
- Oneri mensili di gestione incasso: euro _____

Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati

Fermo il carattere fisso ed invariabile del tasso di interesse, il finanziatore può modificare le condizioni economiche qualora sussista un giustificato motivo, inviando al consumatore una comunicazione scritta contenente in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto" e con preavviso di due mesi, ai sensi dell'art. 118, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche.

Costi in caso di ritardo nel pagamento

Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.

- Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora al tasso del 6%.
- Spese per il recupero stragiudiziale del credito: 20% dell'importo non pagato o in esazione (entro i massimi consentiti dagli specifici tariffari delle Questure competenti).
- Spese per il recupero giudiziale del credito: in base al vigente tariffario forense.

4. Altri importanti aspetti legali

Rimborso anticipato

Il consumatore ha diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.

Il finanziatore ha diritto ad un indennizzo in caso di rimborso anticipato.

L'indennizzo in caso di rimborso anticipato sarà pari:

- all'1% dell'importo rimborsato in anticipo, per i contratti con durata residua maggiore di un anno, salvo che l'importo rimborsato anticipatamente corrisponda all'intero debito residuo e sia pari o inferiore a 10.000 euro;
- allo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo, per i contratti con durata residua pari o inferiore ad un anno, sempre salvo che l'importo rimborsato anticipatamente corrisponda all'intero debito residuo e sia pari o inferiore a 10.000 euro.

In ogni caso l'indennizzo non potrà superare l'importo degli interessi che il consumatore pagherebbe per la vita residua del contratto.

Diritto di recesso

Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.

Consultazione di una banca dati

Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.

Diritto a ricevere una copia del contratto

Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.

Periodo di validità dell'offerta

Informazione valida dalla data riportata nel presente documento sino al _____ ed, in ogni caso, per un periodo massimo di 15 (quindici) giorni.

5. Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari

A) Finanziatore

Denominazione	Deutsche Bank S.p.A. Creditor ID IT890020000001340740156 aderente al servizio SEDA Base
Iscrizione	Albo delle Banche al n. 3104.7
Autorità di Controllo	Banca d'Italia

B) Contratto di credito

Esercizio del diritto di recesso	<p>Il consumatore può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla relativa conclusione o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche.</p> <p>In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza il termine è calcolato secondo quanto previsto dall'art. 67-duodecies, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ossia: (a) dalla data di conclusione del contratto, o (b) dalla data in cui il consumatore ha ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni previste dalla normativa di riferimento.</p> <p>Il consumatore che recede ne dà comunicazione alla Banca inviando, prima della scadenza del predetto termine, una comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A.R.. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax allo sportello Deutsche Bank Easy / al Financial Shop Deutsche Bank Easy di riferimento, i cui recapiti sono reperibili al numero 0432/744222 o sul sito internet www.dbeasy.it; a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata A.R. entro le 48 ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal contratto in conformità a quanto indicato nell'art. 125-ter, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche.</p>
Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente	Salvo quanto diversamente previsto da norme nazionali e/o internazionali di carattere imperativo, al contratto si applicano la legge e la giurisdizione italiana. Qualsiasi controversia relativa ai diritti e agli obblighi nascenti dal Contratto sarà sottoposta alla competenza del Foro di residenza o di domicilio elettivo del consumatore.
Lingua	Le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana. Con l'accordo del consumatore, il finanziatore intende comunicare in lingua italiana nel corso del rapporto contrattuale.

C) Reclami e ricorsi

Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi	<p>Il consumatore può inviare all'Ufficio reclami della Banca (al seguente indirizzo: Deutsche Bank - Ufficio Reclami, Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano; e mail: deutschebank.ufficioreclami@db.com; Fax: 02/40244164) reclami inerenti al rapporto con essa intrattenuto. La Banca provvede ad evadere i reclami per iscritto e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione. Se il consumatore non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca la relativa guida riguardante l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie.</p> <p>Il consumatore può, inoltre, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (ADR). Per sapere come rivolgersi a tale organismo, il consumatore può consultare il sito del Conciliatore Bancario, www.conciliatorebancario.it, oppure rivolgersi alla Banca.</p>
---	--

Luogo e Data,

Il consumatore e, se esistente, il coobbligato / garante dichiarano che in data odierna è stata consegnata loro una copia del presente documento "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI - Contratto "Prestito Personale Deutsche Bank Easy".

Nominativo del richiedente _____

Nominativo del coobbligato / garante _____

Firma del richiedente Firma del coobbligato/garante

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE AL DOCUMENTO INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI – Contratto “Prestito Personale Deutsche Bank Easy”

In relazione al finanziamento di cui sopra il Finanziatore, in virtù della facoltà concessa dall'art. 124 del d. lgs. 385/93, fornisce al Consumatore le seguenti informazioni aggiuntive non ricomprese nel Documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI – Contratto “Prestito Personale Deutsche Bank Easy”.

Costo complessivo del credito	euro _____
Costo complessivo del credito in caso di sottoscrizione della polizza facoltativa	euro _____

La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte¹.

¹ Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.



N° anagrafe richiedente

Dati personali del richiedente

Cognome		Nome		Sesso	Documento di riconoscimento tipo	Numero	
Nato il		Comune di nascita		Provincia di nascita	Nazione		Rilasciato da
							Comune di
Indirizzo (Residenza)			Numero civico	Comune	Cap	Rilasciato il	Scade il
Prov.	Da anni	Da mesi	Telefono abitazione	Telefono cellulare	Indirizzo e-mail		Codice Fiscale
Precedente indirizzo (se variato negli ultimi 5 anni)			Numero civico	Comune	Cap	Provincia	
Stato civile			Tipo abitazione		Nucleo familiare N° persone _____ di cui a carico _____		
Tipo Attività			Occupato presso		Settore produttivo	Qualifica	
Da anni	Da mesi	Indirizzo			Telefono lavoro	Reddito mensile netto	
Banca			Agenzia	ABI	CAB	C/C	

Dati domiciliazione del richiedente

Cognome	Nome	Indirizzo	Comune	Provincia
Telefono	Altro telefono	Note		

Dati personali del coobbligato/garante

N° anagrafe coobbligato / garante

Cognome		Nome		Sesso	Documento di riconoscimento tipo	Numero	
Nato il		Comune di nascita		Provincia di nascita	Nazione		Rilasciato da
							Comune di
Indirizzo (Residenza)			Numero civico	Comune	Cap	Rilasciato il	Scade il
Prov.	Da anni	Da mesi	Telefono abitazione	Telefono cellulare	Indirizzo e-mail		Codice Fiscale
Precedente indirizzo (se variato negli ultimi 5 anni)			Numero civico	Comune	Cap	Provincia	
Stato civile			Tipo abitazione		Nucleo familiare N° persone _____ di cui a carico _____		
Tipo Attività			Occupato presso		Settore produttivo	Qualifica	
Da anni	Da mesi	Indirizzo			Telefono lavoro	Reddito mensile netto	

Destinazione del Finanziamento

Destinazione del Finanziamento In ottemperanza al decreto D.LGS. 231/2007 <input type="checkbox"/> investimento <input type="checkbox"/> gestione necessità familiari correnti <input type="checkbox"/> regolamento rate e/o finanziamenti <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	Osservazioni
--	--------------

Condizioni di finanziamento

Le condizioni economiche del finanziamento sono indicate nel documento "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI - Contratto "Prestito Personale Deutsche Bank Easy", che costituisce il frontespizio del presente contratto di finanziamento "Prestito Personale Deutsche Bank Easy" e fa parte integrale e sostanziale dello stesso.

Modalità di erogazione - Il sottoscritto chiede che l'erogazione dell'importo netto avvenga mediante

 Assegno

<input type="checkbox"/> Accredito su C/C bancario	Banca	Codice IBAN
---	-------	-------------

Modalità di pagamento - Il sottoscritto, preso atto degli oneri esplicitati nel summenzionato documento "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI - Contratto "Prestito Personale Deutsche Bank Easy", dichiara di avvalersi della seguente opzione di pagamento (tale opzione è modificabile dal richiedente che intenda avvalersi di altro mezzo di pagamento consentito a termini di legge).

<input type="checkbox"/> Addebito su C/C Deutsche Bank	Banca Deutsche Bank	Codice IBAN
---	-------------------------------	-------------

Autorizzazione permanente di addebito in conto per richieste di incasso rate Deutsche Bank Easy - Il richiedente autorizza il Creditore a disporre sul c/c identificato dall'IBAN sopra indicato nella data di scadenza prevista dal contratto tutte le rate inviate dalla stessa Deutsche Bank S.p.A. a condizione che vi siano sul c/c da addebitare disponibilità sufficienti al momento dell'esecuzione dell'operazione di addebito. Il sottoscritto ha facoltà di richiedere a Deutsche Bank il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto al Creditore ogni variazione riguardante le coordinate IBAN sopra riportate, nella consapevolezza che il ritardo o mancato pagamento di uno o più addebiti potrebbe avere gravi conseguenze (come ad esempio l'avvio di azioni giudiziarie ed esecutive sui beni di proprietà volte al recupero del complessivo debito residuo) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.

N.B. I diritti del richiedente riguardanti l'autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile da Deutsche Bank.

<input type="checkbox"/> Mandato SEPA Core Direct Debit (SDD)	Banca (di seguito "PSP" del pagatore)	Codice IBAN
--	---------------------------------------	-------------

Autorizzazione permanente di addebito in conto per richieste di incasso rate Deutsche Bank Easy - Il richiedente autorizza il Creditore a disporre sul c/c identificato dall'IBAN sopra indicato addebiti in via continuativa. Inoltre autorizza il PSP ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite da Deutsche Bank S.p.A. in forza del contratto da lui sottoscritto in essere presso il PSP stesso. Il sottoscritto ha facoltà di richiedere al PSP il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto al Creditore ogni variazione riguardante le coordinate IBAN sopra riportate, nella consapevolezza che il ritardo o mancato pagamento di uno o più addebiti potrebbe avere gravi conseguenze (come ad esempio l'avvio di azioni giudiziarie ed esecutive sui beni di proprietà volte al recupero del complessivo debito residuo) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.

N.B. I diritti del richiedente riguardanti l'autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dal PSP.

 Bollettino C.C.P.

Firma del richiedente

Il sottoscritto, che dichiara di rientrare nella definizione di "consumatore" di cui all'art. 3, lett. b), d. lgs. 206/05, e l'eventuale coobbligato/garante dà/danno atto di conoscere le condizioni generali di finanziamento del presente contratto e di accettare integralmente tutti i relativi contenuti; chiede/ono pertanto la concessione da parte della Banca del Finanziamento.

Il sottoscritto e gli eventuali coobbligati/garanti dà/danno atto di aver preso visione e di aver ricevuto, in tempo utile prima di essere vincolati dalla presente proposta irrevocabile, una copia del documento "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI - Contratto "Prestito Personale Deutsche Bank Easy", recante le condizioni economiche relative al presente contratto.

Altre, il sottoscritto e gli eventuali coobbligati/garanti dà/danno atto di aver ricevuto, contestualmente alla sottoscrizione: (i) copia integrale del contratto di finanziamento, comprendente il presente modulo di Richiesta di Finanziamento integralmente compilato e sottoscritto, le condizioni generali di finanziamento, riportate a tergo del presente modulo e che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, ed il documento "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI - Contratto "Prestito Personale Deutsche Bank Easy", che costituisce il frontespizio del presente contratto e fa parte integrante e sostanziale dello stesso, e di accettare integralmente tutti i relativi contenuti; (ii) l'Informativa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, relativa al trattamento dei dati personali effettuato dalla Banca; (iii) l'Informativa ai sensi del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, relativa al trattamento effettuato nell'ambito di sistemi di informazioni creditizie.

Il sottoscritto e gli eventuali coobbligati/garanti dà/danno atto di essere stati informati del diritto di ottenere dalla Banca gratuitamente chiarimenti adeguati - prima della sottoscrizione della proposta e per tutto il periodo a disposizione per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 125-ter del d. lgs. 385/93 - aventi ad oggetto la documentazione pre-contrattuale fornita, le caratteristiche essenziali del prodotto offerto, gli effetti che possono derivare dalla conclusione del contratto di credito in termini di obblighi economici e conseguenze del mancato pagamento.

Ancora, il sottoscritto e gli eventuali coobbligati/garanti si obbliga/no a rimborsare il finanziamento per capitale e interessi in rate mensili come specificato nel documento "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI - Contratto "Prestito Personale Deutsche Bank Easy", che costituisce il frontespizio del contratto e fa parte integrante e sostanziale dello stesso.

Il/i sottoscritto/i afferma/no assumendone piena responsabilità, che quanto sopra dichiarato allo scopo di ottenere dalla Deutsche Bank SpA il prestito richiesto, risponde al vero e che la presente domanda è stata da lui/loro sottoscritta. Il richiedente dichiara ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.231/07, nonché delle relative disposizioni regolamentari, nella consapevolezza delle sanzioni previste dall'art. 55 del medesimo Decreto Legislativo, di aver fornito, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente Decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di essere il/i titolare/i effettivo/i. A fronte di richiamo da Voi operato, indicherò/remo, inoltre, eventuali operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro che, nel corso del futuro svolgimento del rapporto, siano effettuate per conto di terzi, fornendoVi, in tal caso, tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo dell'operazione medesima. Il richiedente dichiara di agire nei confronti della Deutsche Bank SpA per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (i.e. Consumatore). Il sottoscritto e gli eventuali coobbligati/garanti dà/danno atto di aver compreso che la/le eventuale/i polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte².

Firma del richiedente **Firma del coobbligato/garante**

Comunicazioni periodiche

Il richiedente dichiara di voler ricevere la comunicazione periodica alla clientela in formato

cartaceo elettronico sullo spazio riservato del sito web della Banca

all'indirizzo e-mail _____ cellulare _____

Firma del richiedente

Ai fini della sola comunicazione di accettazione da parte della Banca, indirizzata al garante/coobbligato, relativa all'esito positivo della presente "Richiesta di finanziamento", tale ultimo conviene di eleggere domicilio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 c.c. e dell'art. 30 C.p.c., presso l'indirizzo di residenza del richiedente.

Firma del coobbligato/garante

² Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

Dichiara/no di aver letto e di accettare integralmente le condizioni sul retro riportate ed in particolare di approvare specificatamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti condizioni: **4.** Rimborso anticipato; **5.** Ritardo nei pagamenti mensili e rimborso delle spese sostenute; **6.** Opzione Deutsche Bank Easy Maxirata; **7.** Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione; **8.** Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali; **9.** Garante; **10.** Oneri fiscali e obbligazioni del Cliente e del coniuge; **12.** Comunicazioni periodiche.

Firma del richiedente Firma del coobbligato/garante

Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali.

Il sottoscritto e l'eventuale coobbligato/garante, in relazione all'informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) loro fornita da Deutsche Bank S.p.A.:

- Con riferimento al trattamento (inclusa la comunicazione) dei propri dati personali da parte della Banca e dei soggetti (italiani e stranieri) cui i suoi dati possono essere comunicati per le finalità di cui alla suddetta informativa:

Obbligatorio

Richiedente Dà il consenso Nega il consenso Coobbligato/garante Dà il consenso Nega il consenso

Inoltre:

- Con riferimento al trattamento (inclusa la comunicazione) dei propri dati personali da parte della Banca e dei soggetti (italiani e stranieri) cui i suoi dati possono essere comunicati ai fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi della Banca, ovvero di società del gruppo DB o del gruppo DB AG, effettuate anche tramite sistemi automatizzati di chiamata, senza l'intervento di un operatore, e/o invio di sms:

Facoltativo

Richiedente Dà il consenso Nega il consenso Coobbligato/garante Dà il consenso Nega il consenso

- Con riferimento al trattamento (inclusa la comunicazione) dei propri dati personali da parte della Banca e dei soggetti (italiani e stranieri) cui i suoi dati possono essere comunicati ai fini di rilevazione della qualità dei servizi erogati dalla Banca, ovvero da società del gruppo DB o del gruppo DB AG, effettuata anche tramite sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore e/o invio sms:

Facoltativo

Richiedente Dà il consenso Nega il consenso Coobbligato/garante Dà il consenso Nega il consenso

- Con riferimento al trattamento (inclusa la comunicazione) dei propri dati personali da parte della Banca e dei soggetti (italiani e stranieri) cui i suoi dati possono essere comunicati ai fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi di soggetti terzi, effettuate anche tramite sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore e/o invio sms:

Facoltativo

Richiedente Dà il consenso Nega il consenso Coobbligato/garante Dà il consenso Nega il consenso

- Con riferimento al trattamento (inclusa la comunicazione) dei dati sensibili (già acquisiti dalla Banca o che la stessa andrà ad acquisire a seguito di operazioni e dei servizi indicati) da parte della Banca e dei soggetti (italiani e stranieri) cui i medesimi possono essere comunicati, il sottoscritto interessato, nei limiti in cui tale trattamento sia necessario per il perseguimento delle finalità di cui all'informativa:

Obbligatorio

Richiedente Dà il consenso Nega il consenso Coobbligato/garante Dà il consenso Nega il consenso

Consapevole che, in mancanza di tale consenso, la Banca non potrà dar corso alle operazioni ed ai servizi richiesti.

Firma del richiedente Firma del coobbligato/garante

Identificazione a fini antiriciclaggio

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi della normativa antiriciclaggio (art. 15 del d. lgs. n. 231/07 e successive modifiche e integrazioni), che le firme apposte sulla presente proposta sono vere ed autentiche e sono state apposte personalmente ed in mia presenza dal/i soggetto/i i cui dati personali riportati nella presente proposta sono stati verificati mediante il documento/i di identità esibito/i in originale.

Luogo e data N. Iscrizione Albo

Nome e Cognome soggetto incaricato Firma del soggetto incaricato

SPAZIO RISERVATO ALLA BANCA

Data Il Funzionario Vista la richiesta di finanziamento, accertata la posizione
 ACCOGLIE RESPINGE

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. Int. Finanza Milano N. 21310 del 20-11-1973.

Art. 1. Premessa - Deutsche Bank Easy "Personale" è un contratto di credito al consumo nella forma di finanziamento personale che Deutsche Bank S.p.A, con sede legale in Milano, Piazza del Calendario n. 3 (di seguito, la "Banca"), concede, a proprio insindacabile giudizio - previa valutazione del merito creditizio del richiedente, da svolgersi ai sensi dell'art. 124-bis, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, "TUB") e relative disposizioni attuative - a quel soggetto che rientri nella definizione di "consumatore" di cui all'art. 121, comma 1, lett. b), TUB e che abbia inoltrato la relativa richiesta, nei modi e nelle forme previste dalla vigente legislazione, al fine di soddisfare bisogni attinenti alla sua vita privata (di seguito, il "Cliente"). Deutsche Bank Easy "Personale", oltre che dalle condizioni economiche di cui al documento "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI - Contratto "Prestito Personale Deutsche Bank Easy" (di seguito, il "Documento"), che costituisce il frontespizio del presente contratto e fa parte integrante e sostanziale dello stesso, è regolato dalle pattuizioni di seguito riportate.

Art. 2. Perfezionamento del contratto e modalità di rimborso - Il presente contratto si intende concluso con l'accettazione, da parte della Banca, della relativa richiesta, a cui farà seguito l'erogazione. Il Cliente è obbligato a rimborsare il finanziamento tramite la corresponsione di rate mensili il cui importo, comprensivo di capitale ed interessi, e la cui periodicità sono indicati al punto 2 del Documento. L'accettazione e la scadenza della prima rata sarà comunicata tramite apposita "lettera di benvenuto", inviata alla residenza del Cliente indicata sul modulo di Richiesta del Finanziamento. Resta inteso che tale scadenza decorrerà entro un arco temporale minimo di trenta giorni dalla summenzionata erogazione. L'importo indicato viene arrotondato ai 50 centesimi di euro per eccesso per ragioni di semplificazione contabile, tale arrotondamento è comunque stato inserito nel piano finanziario ed incluso nel calcolo del TAEG del prestito. Le singole rate di rimborso, così come tutti gli altri importi dovuti alla Banca in forza del presente contratto, devono essere corrisposte con una delle seguenti modalità, con i relativi costi per ciascuna indicati al punto 3.1 del Documento:

- versamento sul c/c postale nr. 40214207 intestato alla Banca; a tal fine il Cliente utilizzerà gli appositi bollettini postali prestampati che la Banca gli invierà. La Banca non invierà al Cliente alcun avviso di scadenza; ovvero,
- addebito su CC Deutsche Bank / Mandato SEPA SDD Core sul conto corrente del Cliente; a tal fine il Cliente dovrà sottoscrivere l'apposita autorizzazione permanente di addebito stampata sul modulo di Richiesta di Finanziamento. Il Cliente ha diritto di revocare il singolo addebito entro il giorno lavorativo precedente la relativa data di scadenza prevista.

Qualora il Cliente non ricevesse in tempo utile i bollettini sopra indicati, oppure se, per qualsivoglia ragione, le sue istruzioni per l'addebito automatico delle rate sul proprio conto corrente non andassero a buon fine, lo stesso resterà comunque obbligato al pagamento delle rate alle rispettive scadenze mensili, da effettuarsi (i) tramite bollettino di c/c postale ordinario con versamento sul conto n. 40214207 ovvero (ii) tramite bonifico SEPA a favore di Deutsche Bank S.p.A. - Divisione Deutsche Bank Easy, IBAN: IT17C031040162000000829125 - CIN: C specificando che si tratta di un finanziamento Deutsche Bank Easy ed indicando il rispettivo numero, ovvero (iii) effettuando direttamente il versamento presso uno degli sportelli della Banca. Nei casi ora menzionati occorrerà indicare sempre nella causale del versamento il proprio nome e cognome ed il beneficiario sarà Deutsche Bank S.p.A. - Divisione Deutsche Bank Easy. Qualora il richiedente intenda sottoscrivere la richiesta di finanziamento tramite l'apposizione della firma digitale (di seguito, "Firma Digitale"), come definita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 come successivamente modificato ed integrato (di seguito: "Codice dell'amministrazione digitale") deve concordare con la Banca la scelta del Certificatore (come definito ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera g) del Codice dell'amministrazione digitale, o dei Certificatori, cui il Cliente stesso dovrà rivolgersi per il rilascio del c.d. certificato, che avverrà senza costi per il richiedente. Tale scelta deve essere effettuata nell'ambito dei soggetti iscritti nell'apposito "Elenco dei Certificatori" istituito e tenuto a cura dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Il richiedente riconosce che i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi al presente contratto se sottoscritti con la Firma Digitale soddisfano il requisito della forma scritta ex art. 1350 c.c. ed hanno la stessa validità legale dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Il richiedente accetta e riconosce che il rilascio del certificato da parte del Certificatore non costituisce alcun obbligo per la Banca di concludere questo contratto.

Il richiedente prende inoltre atto che l'esemplare del contratto sottoscritto dalla Banca verrà consegnato depositandolo nello spazio riservato al Cliente sul sito web della Banca. In caso di utilizzo di Firma Digitale da parte del richiedente, questo contratto si concluderà secondo le seguenti modalità: a) il richiedente ottiene dal Certificatore l'apposito certificato di Firma Digitale b) il richiedente, dopo aver letto, esaminato ed approvato il contratto appone la propria sottoscrizione mediante Firma Digitale sul documento informatico - che costituisce supporto durevole - relativo alla richiesta di finanziamento; c) successivamente, il richiedente approva specificamente le clausole ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 c.c., apponendo a seguire le relative sottoscrizioni mediante Firma Digitale; d) la Banca procede con la consegna al richiedente di un esemplare di questo contratto su supporto durevole mediante deposito nello spazio riservato al Cliente sul sito web della Banca o, qualora il richiedente lo richieda, anche su supporto cartaceo; e) il richiedente avrà a disposizione il contratto su documento informatico - che costituisce supporto durevole - sottoscritto con Firma Digitale nello spazio riservato al Cliente sul sito web della Banca in qualsiasi momento nel corso del rapporto e avrà la facoltà di ottenere evidenza di quanto sottoscritto con Firma Digitale. Gli oneri fiscali sono a carico del Cliente secondo quanto indicato nel punto 3.1 del Documento e verranno applicati erogando l'importo del finanziamento al netto di tali oneri. In caso di erogazione in un'unica soluzione direttamente all'operatore commerciale scelto dal consumatore e dallo stesso indicato nell'apposita delegazione di pagamento (cd. "Modulo delega"), gli oneri fiscali verranno applicati maggiorando la prima rata dell'importo degli stessi. La prima rata sarà in ogni caso maggiorata dell'importo relativo alle spese di comunicazione indicate al punto 3.1 del Documento. In qualsiasi momento nel corso del rapporto, il Cliente ha diritto di ricevere dalla Banca, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento del finanziamento redatta in conformità in quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Art. 3. Recesso - Il Cliente può recedere dal presente contratto entro 14 (quattordici) giorni dalla relativa conclusione o, se successivo, dal momento in cui il Cliente stesso riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1, TUB.

In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza il termine è calcolato secondo quanto previsto dall'art. 67-duodecies, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ossia:

(a) dalla data di conclusione del presente contratto; ovvero (b) dalla data in cui il Cliente ha ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni previste dalla normativa di riferimento.

Il Cliente che recede ne dà comunicazione alla Banca inviando, prima della scadenza del predetto termine, una comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A.R. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax allo sportello Deutsche Bank Easy / al Financial Shop Deutsche Bank Easy di riferimento, i cui recapiti sono reperibili al numero 0432/744222 o sul sito internet www.dbeasy.it, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata A.R. entro le 48 (quarantotto) ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal presente contratto in conformità a quanto indicato nell'art. 125-ter TUB.

Se il presente contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di cui sopra, è tenuto a restituire il capitale e gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito al punto 3.1 del Documento, oltre alle somme non ripetibili eventualmente corrisposte dalla Banca alla pubblica amministrazione.

Art. 4. Rimborso anticipato - Trascorso il periodo di 14 giorni di cui al precedente art. 3 e salvo quanto previsto al successivo art. 7, il Cliente, in ogni momento, ha la facoltà di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il finanziamento.

Tale facoltà potrà essere esercitata, da parte del Cliente, inviando apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. allo sportello Deutsche Bank Easy / al Financial Shop Deutsche Bank Easy di riferimento, i cui recapiti sono indicati sul sito internet www.dbeasy.it.

In tal caso, il Cliente ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la durata residua del presente contratto. Il pagamento da parte del Cliente del predetto rimborso deve avvenire, attraverso bonifico a favore di Deutsche Bank S.p.A. - Divisione Deutsche Bank Easy, IBAN: IT17C031040162000000829125 - CIN: C - specificando il numero del finanziamento Deutsche Bank Easy, entro la data indicata sul conteggio di rimborso anticipato fornito al Cliente dallo sportello Deutsche Bank Easy / al Financial Shop Deutsche Bank Easy di riferimento.

La Banca ha diritto ad un indennizzo pari all'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la durata residua del presente contratto è superiore ad un anno, ovvero pari allo 0,5 per cento del medesimo importo, se la durata residua del presente contratto è pari o inferiore a un anno.

L'indennizzo non è dovuto se l'importo rimborsato anticipato corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore ad euro 10.000,00. In ogni caso non può superare l'importo degli interessi che il consumatore pagherebbe per la vita residua del contratto.

Art. 5. Ritardo nei pagamenti mensili e rimborso delle spese sostenute - In caso di ritardo nella corresponsione delle rate di cui al precedente art. 2, la Banca addebita al Cliente interessi di mora nella misura indicata al punto 3.1 del Documento. Ove il ritardo provochi l'intervento di recuperatori dalla medesima Banca incaricati di ottenere il pagamento da parte del Cliente, la Banca può chiedere a quest'ultimo, le spese sostenute per tali interventi nelle misure indicate al punto 3.1 del Documento. In particolare, il Cliente dichiara di essere consapevole che il ritardato o mancato pagamento di una o più rate potrebbe avere gravi conseguenze per il medesimo (come ad esempio l'avvio di azioni giudiziarie ed esecutive sui beni di proprietà volte al recupero del complessivo debito residuo) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.

Art. 6. Opzione Deutsche Bank Easy Maxirata - In caso di scelta da parte del Cliente dell'opzione Maxirata, il piano di ammortamento è costituito da rate costanti e da una rata denominata Maxirata, i cui rispettivi importi sono indicati al punto 2 del Documento. Entro la scadenza della Maxirata, comunicata tramite apposita lettera, e comunque a 30 (trenta) giorni dalla scadenza dell'ultima rata costante, il Cliente ha la possibilità di esercitare una delle seguenti opzioni:

- rimborsare alla Banca la Maxirata, rateizzandone l'importo alle condizioni e modalità indicate nel modulo di Richiesta di Finanziamento e nel Documento;
- pagare alla Banca, in un'unica soluzione, l'importo della Maxirata, entro e non oltre la scadenza di quest'ultima.

Resta fermo che il mancato pagamento della Maxirata alla data indicata nel modulo Richiesta di Finanziamento e per l'importo indicato nel Documento, sarà automaticamente considerato manifestazione irrevocabile del Cliente di voler rateizzare la Maxirata stessa, nei termini indicati nel punto 1 del presente articolo. Il Cliente decade dal diritto di scelta delle opzioni di cui al presente articolo in caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, ovvero di cessione del presente contratto stesso, da parte della Banca.

Art. 7. Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione - È facoltà della Banca dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine di rimborso, ex art. 1186 c.c., ovvero risolto, ex art. 1456 c.c., il presente contratto dando al Cliente stesso avviso a mezzo raccomandata o telegramma, nelle ipotesi di mancato puntuale ed integrale pagamento alla Banca di ogni somma alla stessa dovuta per qualsiasi titolo, come pure nelle ipotesi di cui in appresso: insolvenza del Cliente e/o degli eventuali garanti; accertamento di protesti cambiari, di sequestri civili e/o penali, di provvedimenti restrittivi della libertà personale, di decreti ingiuntivi o di azioni esecutive a carico del Cliente e/o degli eventuali garanti; infedele dichiarazione del Cliente sulla propria situazione economico - finanziaria resa al momento della compilazione del modulo di Richiesta di Finanziamento; diminuzione della consistenza patrimoniale del Cliente e/o degli eventuali garanti. In caso di decadenza dal beneficio del termine di rimborso, come pure di risoluzione, il Cliente è tenuto all'immediato pagamento alla Banca

del complessivo credito residuo vantato da quest'ultima nei suoi confronti e deve comunque provvedere al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 15 giorni.

Art. 8. Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali - Fermo il carattere fisso ed invariabile del TAN come indicato al punto 3 del Documento per tutta la durata del finanziamento, la Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni contrattuali del presente contratto, qualora sussista un giustificato motivo, ai sensi dell'art. 118 TUB e successive modifiche. Nel caso di variazioni, la Banca invierà una comunicazione scritta al Cliente, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", presso l'ultimo domicilio eletto, con un preavviso minimo di due mesi. La modifica si intende approvata dal Cliente qualora lo stesso non receda dal presente contratto entro la data prevista per l'applicazione della nuova condizione. In caso di recesso, in sede di liquidazione del rapporto al Cliente non verranno addebitate spese di chiusura e penalità ed, in sede di chiusura del rapporto, il Cliente stesso avrà diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente praticate.

Il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso in questione tramite invio di comunicazione scritta alla Banca a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 9. Garante - Con la sottoscrizione della presente richiesta, il terzo garante dichiara di costituirsi garante del Cliente per il puntuale adempimento delle obbligazioni tutte nascenti dal presente contratto, ivi inclusi gli accessori e le spese di cui all'art. 1942 c.c.. Pertanto, il garante si impegna a versare immediatamente alla Banca, dietro semplice richiesta della stessa, il credito complessivo da questa vantato nei confronti del Cliente, pari alla somma relativa all'"Importo totale dovuto dal consumatore" di cui al punto 2 del Documento, oltre agli accessori, interessi moratori inclusi, e alle spese, anche di quelle sostenute per il recupero coattivo del credito. Il garante dispensa la Banca dall'agire verso il Cliente inadempiente nei termini di cui all'art. 1957 c.c..

Art. 10. Oneri fiscali e obbligazioni del Cliente e del coniuge - Ogni onere fiscale, diretto o indiretto, presente o futuro, avente comunque relazione con il presente contratto, è ad esclusivo carico del Cliente. Nel caso in cui il coniuge del Cliente rilasci la garanzia di cui al precedente art. 9, entrambi i coniugi dichiarano di assumere le loro obbligazioni per soddisfare gli interessi della famiglia. La Banca, è autorizzata ad agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi nei limiti di cui all'art. 190 c.c..

Art. 11. Reclami - Risoluzione stragiudiziale delle controversie - Il Cliente può inviare all'Ufficio reclami della Banca reclami inerenti al rapporto con essa intrattenuto: (i) con posta ordinaria, Deutsche Bank S.p.A. - Piazza del Calendario, n. 3 20126 Milano - att.ne Ufficio Reclami; (ii) via fax al numero 02 40244164; (iii) via posta elettronica all'indirizzo: deutschebank.ufficioreclami@db.com.

Nel reclamo il Cliente deve sempre specificare le proprie generalità ed i motivi dello stesso; se il reclamo è presentato dal Cliente tramite un proprio incaricato, il reclamo deve essere firmato anche dal Cliente.

La Banca si impegna a rispondere al Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Il Cliente può, inoltre, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - (ADR).

Art. 12. Comunicazioni periodiche - La Banca invia al Cliente, alla scadenza del presente contratto e comunque almeno una volta l'anno, una comunicazione completa, chiara e aggiornata in merito allo svolgimento del rapporto. In mancanza di opposizione scritta entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, la stessa si intende approvata. Tali comunicazioni periodiche saranno rese nella forma prescelte dal Cliente e indicate nel modulo di Richiesta di Finanziamento. In particolare, qualora il Cliente scelga di ricevere le comunicazioni periodiche, queste verranno depositate nello spazio riservato al Cliente sul sito web della Banca.

In ogni momento del rapporto il Cliente ha diritto di cambiare la propria scelta relativa alla tecnica di comunicazione utilizzata dalla Banca per l'invio delle comunicazioni periodiche, inviandone apposita richiesta scritta alla Banca a mezzo di lettera raccomandata A.R. Il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca ogni variazione relativa al proprio domicilio o residenza.

Art. 13. Legge applicabile e Foro competente - Questo contratto è assoggettato alla legge ed alla giurisdizione italiane.

Se il Cliente non è un consumatore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 206/2005 ("Codice del Consumo"), il Foro esclusivamente competente per ogni controversia fra il Cliente e la Banca è quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca, fermo restando che quest'ultima ha facoltà di intraprendere azioni giudiziali nei confronti del Cliente avanti l'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione ha sede la succursale con la quale il rapporto è intrattenuto.

Art. 14. Vigilanza della Banca d'Italia - La Banca d'Italia, con sede in Roma - 00184, Via Nazionale n. 91, esercita sulla Banca l'attività di vigilanza prevista dalla normativa di riferimento.

Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito il "Codice"), **Deutsche Bank SpA** (di seguito la "Banca"), in qualità di **Titolare del trattamento**¹, di seguito le fornisce le informazioni del caso circa termini e modalità con cui intende trattare i suoi dati.

Nel perseguire le finalità sotto descritte, la Banca può trattare **dati personali dell'interessato** (di seguito i "Dati", quali ad esempio: dati anagrafici, dati relativi alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento, alla solvibilità economica), **anche sensibili**², raccolti direttamente presso di lui ovvero presso terzi³ (quali ad esempio: elenchi pubblici, CCIAA, soggetti che dispongono ordini di bonifico in favore dell'interessato, sistemi di informazione creditizia relativamente a richieste di finanziamento dell'interessato ecc.), anche in relazione a specifiche operazioni o servizi (ad esempio: accensione di polizze vita, erogazione di mutui assistiti da assicurazione, ovvero pagamento, tramite bonifici od altri ordini, di quote associative a movimenti sindacali, partiti politici, associazioni a carattere religioso, filosofico o simili). Per il trattamento dei dati sensibili, il Codice richiede il consenso dell'interessato da manifestarsi in modo specifico e per iscritto.

I Dati sono trattati, nell'ambito della normale attività bancaria e finanziaria, per:

(i) finalità di legge⁴ (cioè connesse ad obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria, disposizioni di autorità di vigilanza e controllo anche relative a: Centrale Rischi, legge sull'usura, legge sull'antiriciclaggio, ecc.).

(ii) finalità contrattuali (cioè connesse e strumentali all'acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto di cui sia parte l'interessato e all'esecuzione del medesimo, alla gestione dei pagamenti e tenuta della contabilità, all'elaborazione di statistiche interne, ecc.);

(iii) finalità di informazione e indagine commerciale (cioè per fornire informazioni su prodotti e/o servizi e/o iniziative della Banca e/o di terzi, o per eseguire ricerche di mercato, anche via e-mail e/o sms e/o con operatore telefonico anche automatizzato, volte a verificare la qualità dei prodotti e/o servizi offerti dalla Banca e/o dalle società del gruppo, nonché il grado di soddisfazione dell'interessato in relazione ad essi).

Il trattamento dei Dati può avvenire, anche per il tramite del personale degli Sportelli e/o delle Divisioni, Direzioni, Servizi ed Unità in cui si articola la Banca, **mediante strumenti manuali, informatici e/o altrimenti automatizzati**, secondo logiche strettamente aderenti alle finalità di trattamento, comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati medesimi⁵.

In relazione alle predette finalità, **la Banca può comunicare i Dati a determinate categorie di soggetti, italiani e stranieri**⁶. Tali soggetti trattano i Dati in qualità di titolari di un autonomo trattamento. Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso la sede della Banca.

Possono venire a conoscenza dei Dati solo in relazione alle predette finalità, in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento di cui è titolare la Banca, i seguenti soggetti: dipendenti; collaboratori esterni della Banca adibiti a servizi o uffici centrali o periferici, ovvero appartenenti a strutture esterne alla Banca, che svolgono servizi di amministrazione (ad esempio: archiviazione, imbustamento, spedizione, ecc.), contabili, di supporto e di controllo interno, ecc.

I Dati non sono oggetto di diffusione. Il conferimento dei dati da parte dell'interessato ed il loro trattamento da parte della Banca (e/o dei soggetti cui la medesima li può comunicare nei limiti esposti):

- sono **necessari** relativamente alle finalità **sub (i) e (ii)** che precedono; pertanto l'eventuale diniego comporta l'impossibilità per la Banca di instaurare e/o dare esecuzione ai relativi rapporti con l'interessato;

- sono **facoltativi** relativamente alla finalità **sub (iii)** che precede; in ogni caso, l'eventuale diniego comporta l'impossibilità per la Banca di effettuare i soli trattamenti ivi indicati, lasciando impregiudicata la validità degli altri rapporti già in essere con la Banca.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il preposto pro tempore della Divisione Private & Business Clients, il Titolare ha la facoltà di nominare responsabili anche altri soggetti, con riferimento ai trattamenti oggetto della presente informativa. L'elenco aggiornato dei responsabili è disponibile presso ogni dipendenza della Banca e consultabile gratuitamente sul sito internet della medesima (www.deutsche-bank.it). Tale elenco viene all'occorrenza aggiornato.

L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice (tra i quali, a titolo non esaustivo: ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ecc.). L'interessato può far valere i suddetti diritti scrivendo a Deutsche Bank S.p.A., Piazza del Calendario 3, 20126 Milano, oppure presso una qualsiasi dipendenza della Banca.

Luogo e Data

Deutsche Bank S.p.A.

¹ Avente sede in Milano, Piazza del Calendario n. 3, capitale sociale di Euro 412.153.993,80 - codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 01340740156, aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi, iscritta all'albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario Deutsche Bank (di seguito "gruppo DB"), a sua volta iscritto all'albo dei gruppi bancari. La Deutsche Bank S.p.A. è una società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG (di seguito "DB AG"), con sede in Francoforte (Germania) e fa parte del gruppo mondiale di quest'ultima (di seguito "gruppo DB AG").

² Trattasi dei dati idonei a rivelare: origine razziale ed etnica; convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; opinioni politiche; adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; stato di salute e vita sessuale.

³ In questo caso, la presente informativa viene fornita all'interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la sua comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

⁴ Nell'ambito di tali finalità rientra anche il trattamento effettuato ai sensi degli articoli 30-ter, comma 7-bis e 30-quinquies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. Sulla base di tale previsione normativa, i dati personali contenuti nei documenti di identità e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, ancorché smarriti o rubati, nelle partite IVA, codici fiscali, nei documenti che attestano il reddito nonché nelle posizioni contributive previdenziali ed assistenziali, sono comunicati all'Archivio istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze su cui si basa il sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità, per il loro riscontro, al fine di verificarne l'autenticità, con i dati detenuti da organismi pubblici e privati. La Banca e il Ministero dell'Economia e delle Finanze - che è titolare dell'Archivio - tratteranno i dati in qualità di titolari autonomi di trattamento, ciascuno per la parte di propria competenza. L'Archivio è gestito dalla CONSAP, in qualità di Responsabile del trattamento, nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il trattamento dei dati sarà svolto esclusivamente per le finalità di prevenzione del furto di identità, anche con strumenti elettronici, solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. Gli esiti della procedura di riscontro sull'autenticità dei dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati alle Autorità e agli Organi di Vigilanza e di Controllo.

⁵ L'appartenenza della Società al gruppo DB AG comporta altresì che i dati personali dell'interessato, nel rispetto delle modalità di cui sopra, possono essere detenuti anche su supporti informatici presso la DB AG.

⁶ In particolare:

- soggetti che svolgono attività strumentali alla gestione del rapporto con l'interessato (ad esempio: servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti dall'interessato ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli; attività di trasmissione, stampa, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni indirizzate;
- soggetti, anche appartenenti al Gruppo DB (per esempio: Finanza & Futuro Banca S.p.A. o Fiduciaria S.Andrea Srl) che svolgono servizi bancari, finanziari, assicurativi e/o servizi di investimento (ad esempio: soggetti che intervengono nella gestione dei servizi di pagamento; società i cui prodotti o servizi sono collocati dalla Banca; società che collocano i prodotti della Banca; altre banche, intermediari finanziari o imprese di investimento);
- soggetti che rilevano rischi finanziari (c.d. "sistemi di informazioni creditizie") a fini di contenimento del rischio creditizio, quali:
 - CRIF S.p.A., con sede in Via M. Fantin n. 1-3, 40131 Bologna (che raccoglie informazioni su rapporti di finanziamento indipendentemente dalla sussistenza di inadempimenti nei rimborsi);
 - CTC - Consorzio per la Tutela del Credito, con sede in Corso Italia 17, 20122 Milano (il quale gestisce un sistema di informazioni creditizie di tipo positivo e negativo);
 - Experian Information Services S.p.A., con sede in Via Carlo Pesenti, 121, 00156 Roma (che raccoglie informazioni su rapporti di finanziamento indipendentemente dalla sussistenza di inadempimenti nei rimborsi);
 - Cerved Group S.p.A., con sede in Via San Vigilio, 1, 20142 Milano (il quale gestisce un sistema di informazioni creditizie di tipo positivo e negativo)per maggiori informazioni sul trattamento dei dati effettuato nell'ambito dei suddetti sistemi di informazione creditizia si rinvia a quanto indicato nel documento denominato "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti - INFORMATIVA", copia del quale viene consegnata separatamente all'interessato ed è inoltre disponibile presso tutte le dipendenze della Banca;
- soggetti che svolgono attività di recupero crediti ed esattori;
- soggetti che gestiscono sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche, degli intermediari finanziari e dei soggetti finanziari;
- società di *factoring*, ovvero altri soggetti per finalità correlate ad attività di cartolarizzazione o cessione di crediti o di rapporti giuridici con l'interessato;
- società di revisione ed altri soggetti che svolgono attività di consulenza a favore della Banca;
- società del gruppo DB; DB AG e società del gruppo DB AG (la comunicazione dei dati personali dell'interessato a tali soggetti è dovuta al fatto che la Società è controllata da DB AG e fa conseguentemente parte del gruppo DB AG, ed è finalizzata a consentire alla medesima DB AG di relazionare, in forza di obblighi normativi, le autorità amministrative e giudiziarie cui la stessa è sottoposta, ovvero di controllare la gestione dei rischi finanziari, nonché la sana e prudente gestione propria e dei soggetti appartenenti al gruppo DB AG);
- rappresentanze sindacali aziendali ed eventualmente organi di coordinamento di queste ultime;
- società che effettuano il trattamento dei dati personali al fine di gestire operazioni o concorsi a premi o programmi di fedeltà collegati all'uso dei prodotti o servizi richiesti dall'interessato, oppure indagini commerciali;
- autorità amministrative e giudiziarie.

Il Cliente, e l'eventuale coobbligato/garante, dichiara/no di aver ricevuto in data odierna una copia del presente contratto, comprensivo del modulo di Richiesta di Finanziamento, delle Condizioni generali di finanziamento Deutsche Bank Easy e del documento "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI - Contratto "Prestito Personale Deutsche Bank Easy", che costituisce il frontespizio del presente contratto.

Luogo e Data

Deutsche Bank S.p.A. - Divisione Deutsche Bank Easy:
Piazza del Calendario, 1 - 20126 Milano
Telefono: 02.4024.1 - Telefax 02.4024.4683 - www.dbeasy.it
Creditor ID IT89002000001340740156 - aderente al servizio SEDA Base
Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano - Tel.: 02.4024.1 - Indirizzo Telegrafico: CENTMERIT Milano - www.db.com/italia - Indirizzo S.W.I.F.T.: DEUT IT MM - Telex: 311350 BAIDIR I - Telefax: S.T.M.: 02.4024.2636 - PEC: dbspa3@actalisertymail.it
Capitale Sociale Euro 412.153.993,80 - Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998
Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG Cod. Az. 3104.7

Firma del richiedente

Firma del coobbligato/garante

Art. 1

1. Se l'Aderente intende sottoscrivere questo Contratto mediante l'apposizione della firma grafo metrica la cui soluzione di firma è erogata dalla Banca (di seguito, "Firma Grafometrica") su supporto durevole, l'Aderente (i) deve aver sottoscritto il contratto per l'utilizzo del relativo servizio e (ii) deve aver dato il proprio consenso al trattamento dei dati biometrici connessi all'utilizzo della Firma Grafometrica. L'Aderente riconosce che i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi a questo Contratto se sottoscritti con la Firma Grafometrica soddisfano il requisito della forma scritta ex art. 1350 c.c. ed hanno la stessa validità legale dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
2. Se l'Aderente intende sottoscrivere i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi a presente questo Contratto tramite la Firma Grafometrica, l'Aderente prende atto che è necessario aderire al servizio "My Documents" per la gestione e la consegna dei documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi a questo Contratto per gli adempimenti richiesti dalla normativa di settore.
3. In caso di utilizzo di Firma Grafometrica da parte dell'Aderente, questo Contratto si concluderà secondo le seguenti modalità: a) il richiedente dopo essere stato identificato dal personale incaricato dalla Banca, riceve questo Contratto comprensivo dell'Allegato 1, che su richiesta dell'Aderente viene messo a disposizione dalla Banca sia in formato elettronico su supporto duraturo non cartaceo, sia in formato cartaceo; b) l'Aderente, dopo aver letto, esaminato ed approvato questo Contratto appone la propria sottoscrizione mediante Firma Grafometrica sul documento informatico - che costituisce supporto durevole - relativo a questo Contratto; c) successivamente, l'Aderente approva specificamente le clausole ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 c.c. e presta il consenso per il trattamento dei dati personali, apponendo a seguire una seconda e terza sottoscrizione mediante Firma Grafometrica; d) la Banca, procede con la consegna all'Aderente di un esemplare di questo Contratto su supporto durevole mediante il servizio My Documents o, qualora l'Aderente lo richieda, anche su supporto cartaceo; e) l'Aderente avrà a disposizione il Contratto su documento informatico - che costituisce supporto durevole - sottoscritto con Firma Grafometrica nella sezione dedicata del servizio My Documents in qualsiasi momento nel corso del rapporto e avrà la facoltà di ottenere evidenza di quanto sottoscritto con Firma Grafometrica.

La Banca, dopo aver verificato la completezza e la correttezza del documento informatico relativo a questo Contratto, sottoscritto dall'Aderente, comunica all'Aderente la propria accettazione.

4. Qualora l'Aderente intenda sottoscrivere questo Contratto tramite l'apposizione della firma digitale (di seguito, "Firma Digitale"), come definita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 come successivamente modificato ed integrato (di seguito: "Codice dell'amministrazione digitale") deve concordare con la Banca la scelta del Certificatore (come definito ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera g) del Codice dell'amministrazione digitale, o dei Certificatori, cui il Cliente stesso dovrà rivolgersi per il rilascio del c.d. certificato, che avverrà senza costi per l'Aderente. Tale scelta deve essere effettuata nell'ambito dei soggetti iscritti nell'apposito "Elenco dei Certificatori" istituito e tenuto a cura dell'Agenzia per l'Italia Digitale. L'Aderente riconosce che i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi al presente Contratto se sottoscritti con la Firma Digitale soddisfano il requisito della forma scritta ex art. 1350 c.c. ed hanno la stessa validità legale dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. L'Aderente accetta e riconosce che il rilascio del certificato da parte del Certificatore non costituisce alcun obbligo per la Banca di concludere questo Contratto. L'Aderente prende inoltre atto che l'esemplare del contratto sottoscritto dalla Banca verrà consegnato depositandolo nello spazio riservato all'Aderente sul sito web della Banca.

In caso di utilizzo di Firma Digitale da parte dell'Aderente, questo Contratto si concluderà secondo le seguenti modalità: a) l'Aderente ottiene dal Certificatore l'apposito certificato di Firma Digitale b) l'Aderente, dopo aver letto, esaminato ed approvato il Contratto appone la propria sottoscrizione mediante Firma Digitale sul documento informatico - che costituisce supporto durevole - relativo alla richiesta di finanziamento; c) successivamente, l'Aderente approva specificamente le clausole ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 c.c., apponendo a seguire le relative sottoscrizioni mediante Firma Digitale; d) la Banca procede con la consegna all'Aderente di un esemplare di questo Contratto su supporto durevole mediante deposito nello spazio riservato all'Aderente sul sito web della Banca o, qualora l'Aderente lo richieda, anche su supporto cartaceo; e) l'Aderente avrà a disposizione il Contratto su documento informatico - che costituisce supporto durevole - sottoscritto con Firma Digitale nello spazio riservato all'Aderente sul sito web della Banca in qualsiasi momento nel corso del rapporto e avrà la facoltà di ottenere evidenza di quanto sottoscritto con Firma Digitale.

5. Il Servizio consente all'Aderente mediante l'utilizzo di un telefono e di uno strumento informatico collegato alla rete internet di impartire istruzioni e di richiedere informazioni (in seguito: Operazioni) alla Banca sui rapporti bancari e sui servizi di investimento accessi dall'Aderente. Le Operazioni effettuabili tramite il Servizio sono elencate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.
6. L'Aderente utilizza il Servizio secondo le istruzioni operative dettagliate nella "Guida al Servizio" (in seguito: Guida) pubblicata nel sito Internet della Banca, nella sezione dedicata.

Art. 2

1. L'utilizzo del Servizio tramite strumento informatico collegato alla rete internet deve avvenire a valere sulle "pagine" del sito internet della Banca o tramite le diverse modalità tecniche ed informatiche descritte nella Guida.
2. L'Aderente potrà utilizzare i servizi aggiuntivi, di volta in volta offerti sul sito internet della Banca, previa accettazione da effettuarsi cliccando sull'apposita casella di attivazione dello specifico servizio.
3. In nessun caso la Banca darà corso ad Operazioni richieste tramite posta elettronica.

Art. 3

1. Il Servizio sarà automaticamente esteso ai servizi bancari ed ai servizi di investimento dei quali l'Aderente divenga titolare e/o contitolare, a firma disgiunta, nel corso della vigenza del Contratto.
2. Nel caso di contitolarietà a firma disgiunta, ciascun contitolare potrà assumere la qualifica di Aderente ed accedere al Servizio sottoscrivendo il Contratto.

Art. 4

1. Ai fini dell'utilizzo del Servizio, l'Aderente avrà a disposizione i seguenti codici (in seguito, "Codici di sicurezza"):
 - "Codice cliente" (scelto dall'Aderente e comunicato alla Banca al momento del primo utilizzo del Servizio);
 - "PIN" (fornito dalla Banca all'Aderente);
 - "Numero titolare" (fornito dalla Banca all'Aderente);
 - "Codici dispositivi" (forniti dalla Banca all'Aderente: da utilizzarsi solo nel caso di operazioni dispositive).
2. L'Aderente accetta di essere identificato dalla Banca mediante la sola verifica dei Codici di sicurezza; per il che nessun ulteriore obbligo di accertamento incombe sulla Banca in merito alla legittimazione dei soggetti che dispongono le Operazioni tramite il Servizio.
3. L'Aderente riconosce, quindi, come valide sin d'ora le Operazioni eseguite dalla Banca sulla scorta della procedura di identificazione di cui al comma precedente, assumendosene ogni conseguente responsabilità.
4. Ad ulteriore tutela dell'Aderente, la Banca esigerà dallo stesso un apposito codice (in seguito, "Chiave di riconoscimento") che il medesimo dovrà comunicare alla Banca al momento del primo utilizzo del Servizio. Tramite la Chiave di riconoscimento, l'Aderente avrà la possibilità di attivare/disattivare stati di blocco del Servizio secondo le modalità descritte nella Guida.

Art. 5

1. I Codici di sicurezza e la Chiave di riconoscimento sono strettamente personali; l'Aderente è tenuto a mantenerli segreti, nonché a custodirli con tutte le cautele indicate nella Guida avendo cura, in particolare, di non conservarli insieme e di non annotarli su un unico documento. In ogni caso, resta ferma l'esclusiva responsabilità dell'Aderente per qualsivoglia conseguenza dannosa derivare dall'abuso e/o dall'uso illecito, da parte di chiunque e in qualunque modo avvenuto, dei Codici di Sicurezza e della Chiave di riconoscimento, nonché dal loro smarrimento o sottrazione.
2. In caso di smarrimento o sottrazione dei Codici di sicurezza, l'Aderente dovrà darne immediata comunicazione alla Banca secondo le modalità previste nella Guida. A ricezione della predetta comunicazione la Banca provvederà a sospendere il Servizio.
3. Dopo la ricezione da parte della Banca della dichiarazione di smarrimento o sottrazione presentata dall'Aderente il Servizio sospeso verrà riattivato.

Art. 6

1. Le Operazioni disposte tramite il Servizio verranno eseguite una volta ultimata positivamente la procedura di verifica dei Codici di sicurezza da parte della Banca.
2. La Banca ha, peraltro, facoltà di rifiutare l'esecuzione delle Operazioni richieste dall'Aderente tramite il Servizio nei casi e secondo le modalità previsti tanto dal terzo comma infra, quanto dalle norme contrattuali che regolano i singoli servizi bancari ed i singoli servizi di investimento.
3. Anche in caso di corretto utilizzo del Servizio da parte dell'Aderente, la Banca potrà non dar corso all'esecuzione delle Operazioni qualora:
 - vi sia fondato motivo di ritenere che i Codici di sicurezza dell'Aderente siano conosciuti da soggetti terzi;
 - vi sia altro giustificato motivo;della qual situazione darà tempestiva comunicazione all'Aderente stesso.
4. Il Servizio non potrà più essere utilizzato dall'Aderente nell'eventualità in cui l'Aderente non risulti più titolare e/o contitolare in via disgiunta dei servizi bancari e/o dei servizi di investimento.

Art. 7

1. Dell'esecuzione delle Operazioni aventi contenuto dispositivo richieste dall'Aderente tramite il Servizio, la Banca invierà all'Aderente conferma scritta tramite le comunicazioni già previste dalle norme contrattuali che regolano i servizi bancari ed i servizi di investimento su cui le predette Operazioni incidono, salvo quanto previsto all'art. 9.

Art. 8

1. Durante lo svolgimento del Servizio, la Banca procederà alla registrazione degli ordini di compravendita di strumenti finanziari impartiti telefonicamente o mediante uno strumento informatico collegato alla rete Internet dall'Aderente, ai sensi dell'art. 57, del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (di seguito Regolamento), come successivamente modificato e/o integrato. Con l'adesione al Servizio l'Aderente autorizza la Banca, e le società eventualmente incaricate da quest'ultima, a:
 - registrare in via continuativa e in forma integrale, senza bisogno di alcun preavviso, le conversazioni telefoniche inerenti al Servizio, tramite un sistema di registrazione automatica;
 - registrare in via continuativa e in forma integrale, senza bisogno di alcun preavviso, le comunicazioni inerenti al Servizio eseguite mediante la rete internet, tramite un sistema di registrazione automatica.
2. In considerazione della natura del Servizio, l'Aderente e la Banca si danno reciprocamente atto che la prova dell'esecuzione delle Operazioni secondo le disposizioni dell'Aderente è validamente fornita dalla Banca tramite le registrazioni delle comunicazioni di cui al comma precedente e/o tramite le scritture contabili della Banca stessa.

Art. 9

1. All'atto di ricezione dell'ordine disposto mediante la rete internet la Banca rilascia, sempre tramite internet, l'attestazione di cui all'art. 57 del Regolamento, come successivamente modificato e/o integrato, acquisibile su supporto duraturo.
2. In materia di operazioni non adeguate e/o non appropriate si applicano le disposizioni previste nell'apposito contratto disciplinante i relativi servizi di investimento, salvo che ogni pertinente atto, comunicazione e/o informativa interscambiata tra la Banca e l'Aderente, ove intervenuti via internet, risulteranno da registrazione elettronica o altro supporto duraturo equivalente.
3. Per ogni ordine disposto mediante la rete internet, in alternativa alla modalità di spedizione tramite posta ordinaria, la Banca potrà inviare all'indirizzo di posta elettronica dell'Aderente o mettere a disposizione del medesimo nell'apposita sezione del proprio sito Internet, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione o a quello in cui si è avuta conferma dell'esecuzione dell'ordine trasmesso, la nota di cui all'art. 53 del Regolamento, come successivamente modificato e/o integrato.

Art. 10

1. La Banca assumerà tutte le più opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni trattate nell'ambito del Servizio: essa, peraltro, non sarà responsabile a fronte di utilizzi abusivi, perdita, alterazione e/o diffusione di informazioni che abbiano avuto luogo nell'ambito del Servizio quando tali eventi siano imputabili a terzi, ovvero ad eventi al di fuori del potere di controllo della stessa Banca.

Art. 11

1. In qualsiasi momento la Banca si riserva la facoltà di sospendere o interrompere il Servizio, in tutto o in parte, in presenza di situazioni che ne possano pregiudicare l'efficacia e/o la sicurezza.
2. La Banca potrà pure sospendere l'utilizzo del Servizio in relazione all'Aderente purché sussista un giustificato motivo.
3. L'Aderente ha la facoltà di chiedere la sospensione o l'interruzione del Servizio nei casi e con le modalità previsti nella Guida.
4. È esclusa ogni responsabilità per la Banca a fronte di eventuali danni e/o pregiudizi che derivassero all'Aderente tanto da eventuali sospensioni e/o interruzioni del Servizio effettuati ai sensi del comma 1 che precede, nonché da quelle sospensioni o interruzioni del Servizio che fossero cagionati da malfunzionamenti delle apparecchiature e/o degli strumenti di trasmissione/collegamento non imputabili alla Banca.
5. Il Servizio, una volta sospeso o interrotto, può essere riattivato o disattivato definitivamente secondo le modalità previste nella Guida.

Art. 12

1. In presenza di giustificato motivo, la Banca potrà revocare all'Aderente la disponibilità del Servizio. All'uopo la Banca dovrà peraltro inviare all'Aderente una comunicazione scritta; la revoca si intende perfezionata alla data indicata nella relativa comunicazione.
2. In presenza di Aderente contitolare in via disgiunta, la Banca provvederà a revocare il Servizio in via immediata, una volta ricevuta la lettera raccomandata a/r con la quale uno o più dei contitolari restanti si oppongano alla disponibilità disgiunta del Rapporto Bancario.

Art. 13

1. Il decesso o la sopravvenuta incapacità dell'Aderente, non saranno opponibili alla Banca finché a questa non venga prodotta documentazione legalmente idonea a comprovare il verificarsi di tali eventi.
2. Il Servizio verrà revocato automaticamente alla data in cui sarà esibita alla Banca la suddetta documentazione.

Art. 14

1. La sospensione e l'interruzione del Servizio, effettuate ai sensi dell'articolo 11, non determineranno la sospensione o l'estinzione dei singoli servizi bancari e/o dei servizi di investimento aperti dall'Aderente presso la Banca, i quali continueranno a permanere in essere e resteranno ad ogni effetto distinti l'uno dagli altri, autonomamente disciplinati dalle rispettive norme contrattuali e regolati dalle proprie condizioni economiche comunicate all'Aderente dalla Banca nelle forme previste dalla legge e/o dai rispettivi contratti.
2. I servizi bancari e/o i servizi di investimento non più collegati al Servizio, in seguito al verificarsi degli eventi contemplati negli articoli 12 e 13, continueranno a permanere in essere e resteranno disciplinati dalle rispettive norme contrattuali e regolati dalle rispettive condizioni economiche comunicate all'Aderente dalla Banca nelle forme previste dalla legge e/o dai rispettivi contratti.

Art. 15

1. È esclusa ogni responsabilità della Banca per i rallentamenti e/o i malfunzionamenti delle reti di comunicazione, del servizio postale o di erogazione dell'energia elettrica, a qualsiasi causa imputabili, nonché per gli scioperi del personale della Banca ovunque verificatisi. In aggiunta, è esclusa qualsiasi responsabilità della Banca per impedimenti od ostacoli al funzionamento del Servizio determinati da modifiche legislative o da atti

di autorità nazionali od estere, ovvero da provvedimenti o atti di natura giudiziaria o da qualsiasi altro fatto di terzi non imputabile alla Banca.

Art. 16

1. La Banca può modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole all'Aderente, le norme che disciplinano di questo Contratto e le condizioni economiche applicate in presenza di un giustificato motivo con comunicazione scritta, anche inserita in estratto conto, o mediante il servizio My Documents se l'Aderente lo ha preventivamente accettato mediante sottoscrizione di apposito contratto. In caso di variazioni sfavorevoli al Cliente, la Banca invia a quest'ultimo una comunicazione con un preavviso minimo di due mesi. La Banca si riserva, pure, la facoltà di modificare le condizioni economiche riportate nell'Allegato 1 ed applicate al Servizio. La comunicazione, che conterrà in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", sarà validamente effettuata all'indirizzo, anche di posta elettronica, indicato dall'Aderente. La modifica si intende approvata se l'Aderente non recede dal Servizio entro la data prevista per la sua applicazione. In caso di esercizio del diritto di recesso, la Banca applicherà all'Aderente, le condizioni precedentemente praticate, senza penalità e senza spese di chiusura.

Art. 17

1. Le comunicazioni tutte di cui a questo contratto saranno rispettivamente indirizzate, dalla Banca all'Aderente, con pieno effetto:
 - all'indirizzo indicato all'atto della sottoscrizione di questo Contratto, o mediante il servizio My Documents se il Cliente lo ha preventivamente accettato mediante sottoscrizione di apposito contratto e secondo le previsioni del servizio, oppure all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto dall'Aderente alla Banca;
 - alla casella postale presso la succursale con cui intrattiene il rapporto, concessa dalla Banca in uso esclusivo all'Aderente dietro sua richiesta e regolamentata dalle "Norme che regolano il servizio di domiciliazione della corrispondenza presso la succursale della Banca" contenute nel Contratto Quadro del Conto Corrente.

Art. 18

1. Questo Contratto è a tempo indeterminato. La Banca può recedere con comunicazione scritta all'Aderente con un preavviso minimo di due mesi dalla data di ricezione della comunicazione.
2. L'Aderente può recedere dando comunicazione scritta con raccomandata a/r indirizzata alla Banca.
3. La Banca può, inoltre, recedere da questo Contratto con effetto immediato in presenza di un giustificato motivo, dandone comunicazione scritta all'Aderente.
4. Nel caso dei rapporti aventi ad oggetto i servizi bancari e/o i servizi di investimento cointestati a firma disgiunta qualora più contitolari siano Aderenti, il recesso di uno di essi non comporterà alcuna conseguenza per gli altri, che potranno continuare ad utilizzare il Servizio.

Art. 19

1. Per quanto non espressamente previsto da questo Contratto il Servizio e le clausole di questo Contratto deve intendersi regolato dalle norme contrattuali regolanti i servizi bancari e/o i servizi di investimento accessi dall'Aderente presso la Banca.

Art. 20

1. Il Servizio e questo Contratto sono disciplinati dalla legge italiana. Se il Cliente non è un consumatore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 206/2005 ("Codice del Consumo"), il Foro esclusivamente competente per ogni controversia fra il Cliente e la Banca è quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca, fermo restando che quest'ultima ha facoltà di intraprendere azioni giudiziali nei confronti del Cliente avanti l'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione ha sede la succursale con la quale il Servizio è intrattenuto.

Firma/e della proposta da parte dell'Aderente

Luogo e Data,

Firma dell'Aderente (1)

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c. l'Aderente approva specificamente le disposizioni contenute nelle "Norme che regolano il servizio db Interactive" qui di seguito elencate:

- Art. 4, 2° e 3° comma (esonero della Banca da qualsiasi onere di accertamento personale in merito alla legittimazione dei soggetti che hanno richiesto l'esecuzione di Operazioni a mezzo del Servizio);
- Art. 5 (onere di custodia dei Codici di sicurezza e conseguente responsabilità dell'Aderente – obbligo e denuncia in caso di smarrimento o sottrazione dei Codici di sicurezza – riattivazione solo dopo la trasmissione della denuncia alla Banca);
- Art. 6, 2° e 3° comma (facoltà della Banca di rifiutare l'esecuzione di Operazioni richieste dall'Aderente – impossibilità per l'Aderente, in taluni casi, di effettuare, tramite il Servizio, Operazioni aventi carattere dispositivo);
- Art. 11, 1° e 3° comma (facoltà della Banca di sospendere o di far cessare il Servizio – onere della Banca da responsabilità);

- Art. 12 (facoltà della Banca di revocare il Servizio);
- Art. 13 (opponibilità alla Banca della morte o della sopravvenuta incapacità d'agire dell'Aderente – cessazione automatica del Servizio);
- Art. 15 (esonero della Banca da responsabilità);
- Art. 16 (facoltà della Banca di apportare modifiche e/o integrazioni alle "Norme che regolano il servizio db Interactive", al contenuto dell'Allegato 1 – facoltà della Banca di variare le condizioni economiche del Servizio);
- Art. 18, 1° e 2° comma (facoltà della Banca di recedere senza necessità di preavviso, per giusta causa)
- Art. 20 (legge applicabile e foro competente).
- Art. 8 (autorizzazione alla registrazione delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni intercorrenti mediante la rete Internet – valore probatorio delle registrazioni delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni intercorrenti mediante la rete Internet);
- Art. 10 (esonero della Banca da responsabilità);

Luogo e Data,

Firma dell'Aderente (2)

L'Aderente riceve un esemplare di questo Contratto con le modalità sopra indicate.

Firma dell'Aderente (3)

Art. 1

1. Se l'Aderente intende sottoscrivere questo Contratto mediante l'apposizione della firma grafo metrica la cui soluzione di firma è erogata dalla Banca (di seguito, "Firma Grafometrica") su supporto durevole, l'Aderente (i) deve aver sottoscritto il contratto per l'utilizzo del relativo servizio e (ii) deve aver dato il proprio consenso al trattamento dei dati biometrici connessi all'utilizzo della Firma Grafometrica. L'Aderente riconosce che i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi a questo Contratto se sottoscritti con la Firma Grafometrica soddisfano il requisito della forma scritta ex art. 1350 c.c. ed hanno la stessa validità legale dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

2. Se l'Aderente intende sottoscrivere i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi a presente questo Contratto tramite la Firma Grafometrica, l'Aderente prende atto che è necessario aderire al servizio "My Documents" per la gestione e la consegna dei documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi a questo Contratto per gli adempimenti richiesti dalla normativa di settore.

3. In caso di utilizzo di Firma Grafometrica da parte dell'Aderente, questo Contratto si concluderà secondo le seguenti modalità: a) il richiedente dopo essere stato identificato dal personale incaricato dalla Banca, riceve questo Contratto comprensivo dell'Allegato 1, che su richiesta dell'Aderente viene messo a disposizione dalla Banca sia in formato elettronico su supporto duraturo non cartaceo, sia in formato cartaceo; b) l'Aderente, dopo aver letto, esaminato ed approvato questo Contratto appone la propria sottoscrizione mediante Firma Grafometrica sul documento informatico - che costituisce supporto durevole - relativo a questo Contratto; c) successivamente, l'Aderente approva specificamente le clausole ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 c.c. e presta il consenso per il trattamento dei dati personali, apponendo a seguire una seconda e terza sottoscrizione mediante Firma Grafometrica; d) la Banca, procede con la consegna all'Aderente di un esemplare di questo Contratto su supporto durevole mediante il servizio My Documents o, qualora l'Aderente lo richieda, anche su supporto cartaceo; e) l'Aderente avrà a disposizione il Contratto su documento informatico - che costituisce supporto durevole - sottoscritto con Firma Grafometrica nella sezione dedicata del servizio My Documents in qualsiasi momento nel corso del rapporto e avrà la facoltà di ottenere evidenza di quanto sottoscritto con Firma Grafometrica.

La Banca, dopo aver verificato la completezza e la correttezza del documento informatico relativo a questo Contratto, sottoscritto dall'Aderente, comunica all'Aderente la propria accettazione.

4. Qualora l'Aderente intenda sottoscrivere questo Contratto tramite l'apposizione della firma digitale (di seguito, "Firma Digitale"), come definita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 come successivamente modificato ed integrato (di seguito: "Codice dell'amministrazione digitale") deve concordare con la Banca la scelta del Certificatore (come definito ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera g) del Codice dell'amministrazione digitale, o dei Certificatori, cui il Cliente stesso dovrà rivolgersi per il rilascio del c.d. certificato, che avverrà senza costi per l'Aderente. Tale scelta deve essere effettuata nell'ambito dei soggetti iscritti nell'apposito "Elenco dei Certificatori" istituito e tenuto a cura dell'Agenzia per l'Italia Digitale. L'Aderente riconosce che i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi al presente Contratto se sottoscritti con la Firma Digitale soddisfano il requisito della forma scritta ex art. 1350 c.c. ed hanno la stessa validità legale dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

L'Aderente accetta e riconosce che il rilascio del certificato da parte del Certificatore non costituisce alcun obbligo per la Banca di concludere questo Contratto.

L'Aderente prende inoltre atto che l'esemplare del contratto sottoscritto dalla Banca verrà consegnato depositandolo nello spazio riservato all'Aderente sul sito web della Banca.

In caso di utilizzo di Firma Digitale da parte dell'Aderente, questo Contratto si concluderà secondo le seguenti modalità: a) l'Aderente ottiene dal Certificatore l'apposito certificato di Firma Digitale b) l'Aderente, dopo aver letto, esaminato ed approvato il Contratto appone la propria sottoscrizione mediante Firma Digitale sul documento informatico - che costituisce supporto durevole - relativo alla richiesta di finanziamento; c) successivamente, l'Aderente approva specificamente le clausole ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 c.c., apponendo a seguire le relative sottoscrizioni mediante Firma Digitale; d) la Banca procede con la consegna all'Aderente di un esemplare di questo Contratto su supporto durevole mediante deposito nello spazio riservato all'Aderente sul sito web della Banca o, qualora l'Aderente lo richieda, anche su supporto cartaceo; e) l'Aderente avrà a disposizione il Contratto su documento informatico - che costituisce supporto durevole - sottoscritto con Firma Digitale nello spazio riservato all'Aderente sul sito web della Banca in qualsiasi momento nel corso del rapporto e avrà la facoltà di ottenere evidenza di quanto sottoscritto con Firma Digitale.

5. Il Servizio consente all'Aderente mediante l'utilizzo di un telefono e di uno strumento informatico collegato alla rete internet di impartire istruzioni e di richiedere informazioni (in seguito: Operazioni) alla Banca sui rapporti bancari e sui servizi di investimento accessi dall'Aderente. Le Operazioni effettuabili tramite il Servizio sono elencate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.

6. L'Aderente utilizza il Servizio secondo le istruzioni operative dettagliate nella "Guida al Servizio" (in seguito: Guida) pubblicata nel sito Internet della Banca, nella sezione dedicata.

Art. 2

1. L'utilizzo del Servizio tramite strumento informatico collegato alla rete internet deve avvenire a valere sulle "pagine" del sito internet della Banca o tramite le diverse modalità tecniche ed informatiche descritte nella Guida.

2. L'Aderente potrà utilizzare i servizi aggiuntivi, di volta in volta offerti sul sito internet della Banca, previa accettazione da effettuarsi cliccando sull'apposita casella di attivazione dello specifico servizio.

3. In nessun caso la Banca darà corso ad Operazioni richieste tramite posta elettronica.

Art. 3

1. Il Servizio sarà automaticamente esteso ai servizi bancari ed ai servizi di investimento dei quali l'Aderente divenga titolare e/o contitolare, a firma disgiunta, nel corso della vigenza del Contratto.

2. Nel caso di contitolarietà a firma disgiunta, ciascun contitolare potrà assumere la qualifica di Aderente ed accedere al Servizio sottoscrivendo il Contratto.

Art. 4

1. Ai fini dell'utilizzo del Servizio, l'Aderente avrà a disposizione i seguenti codici (in seguito, "Codici di sicurezza"):

- "Codice cliente" (scelto dall'Aderente e comunicato alla Banca al momento del primo utilizzo del Servizio);
- "PIN" (fornito dalla Banca all'Aderente);
- "Numero titolare" (fornito dalla Banca all'Aderente);
- "Codici dispositivi" (forniti dalla Banca all'Aderente: da utilizzarsi solo nel caso di operazioni dispositive).

2. L'Aderente accetta di essere identificato dalla Banca mediante la sola verifica dei Codici di sicurezza; per il che nessun ulteriore obbligo di accertamento incombe sulla Banca in merito alla legittimazione dei soggetti che dispongono le Operazioni tramite il Servizio.

3. L'Aderente riconosce, quindi, come valide sin d'ora le Operazioni eseguite dalla Banca sulla scorta della procedura di identificazione di cui al comma precedente, assumendosene ogni conseguente responsabilità.

4. Ad ulteriore tutela dell'Aderente, la Banca esigerà dallo stesso un apposito codice (in seguito, "Chiave di riconoscimento") che il medesimo dovrà comunicare alla Banca al momento del primo utilizzo del Servizio. Tramite la Chiave di riconoscimento, l'Aderente avrà la possibilità di attivare/disattivare stati di blocco del Servizio secondo le modalità descritte nella Guida.

Art. 5

1. I Codici di sicurezza e la Chiave di riconoscimento sono strettamente personali; l'Aderente è tenuto a mantenerli segreti, nonché a custodirli con tutte le cautele indicate nella Guida avendo cura, in particolare, di non conservarli insieme e di non annotarli su un unico documento. In ogni caso, resta ferma l'esclusiva responsabilità dell'Aderente per qualsivoglia conseguenza dannosa derivare dall'abuso e/o dall'uso illecito, da parte di chiunque e in qualunque modo avvenuto, dei Codici di Sicurezza e della Chiave di riconoscimento, nonché dal loro smarrimento o sottrazione.

2. In caso di smarrimento o sottrazione dei Codici di sicurezza, l'Aderente dovrà darne immediata comunicazione alla Banca secondo le modalità previste nella Guida. A ricezione della predetta comunicazione la Banca provvederà a sospendere tempestivamente il Servizio.

3. Dopo la ricezione da parte della Banca della dichiarazione di smarrimento o sottrazione presentata dall'Aderente il Servizio sospeso verrà riattivato.

Art. 6

1. Le Operazioni disposte tramite il Servizio verranno eseguite una volta ultimata positivamente la procedura di verifica dei Codici di sicurezza da parte della Banca.

2. La Banca ha, peraltro, facoltà di rifiutare l'esecuzione delle Operazioni richieste dall'Aderente tramite il Servizio nei casi e secondo le modalità previsti tanto dal terzo comma infra, quanto dalle norme contrattuali che regolano i singoli servizi bancari ed i singoli servizi di investimento.

3. Anche in caso di corretto utilizzo del Servizio da parte dell'Aderente, la Banca potrà non dar corso all'esecuzione delle Operazioni qualora:

- vi sia fondato motivo di ritenere che i Codici di sicurezza dell'Aderente siano conosciuti da soggetti terzi;
 - vi sia altro giustificato motivo;
- della qual situazione darà tempestiva comunicazione all'Aderente stesso.

4. Il Servizio non potrà più essere utilizzato dall'Aderente nell'eventualità in cui l'Aderente non risulti più titolare e/o contitolare in via disgiunta dei servizi bancari e/o dei servizi di investimento.

Art. 7

1. Dell'esecuzione delle Operazioni aventi contenuto dispositivo richieste dall'Aderente tramite il Servizio, la Banca invierà all'Aderente conferma scritta tramite le comunicazioni già previste dalle norme contrattuali che regolano i servizi bancari ed i servizi di investimento su cui le predette Operazioni incidono, salvo quanto previsto all'art. 9.

Art. 8

1. Durante lo svolgimento del Servizio, la Banca procederà alla registrazione degli ordini di compravendita di strumenti finanziari impartiti telefonicamente o mediante uno strumento informatico collegato alla rete Internet dall'Aderente, ai sensi dell'art. 57, del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (di seguito Regolamento), come successivamente modificato e/o integrato. Con l'adesione al Servizio l'Aderente autorizza la Banca, e le società eventualmente incaricate da quest'ultima, a:

- registrare in via continuativa e in forma integrale, senza bisogno di alcun preavviso, le conversazioni telefoniche inerenti al Servizio, tramite un sistema di registrazione automatica;
- registrare in via continuativa e in forma integrale, senza bisogno di alcun preavviso, le comunicazioni inerenti al Servizio eseguite mediante la rete internet, tramite un sistema di registrazione automatica.

2. In considerazione della natura del Servizio, l'Aderente e la Banca si danno reciprocamente atto che la prova dell'esecuzione delle Operazioni secondo le disposizioni dell'Aderente è validamente fornita dalla Banca tramite le registrazioni delle comunicazioni di cui al comma precedente e/o tramite le scritture contabili della Banca stessa.

Art. 9

1. All'atto di ricezione dell'ordine disposto mediante la rete internet la Banca rilascia, sempre tramite internet, l'attestazione di cui all'art. 57 del Regolamento, come successivamente modificato e/o integrato, acquisibile su supporto duraturo.

2. In materia di operazioni non adeguate e/o non appropriate si applicano le disposizioni previste nell'apposito contratto disciplinante i relativi servizi di investimento, salvo che ogni pertinente atto, comunicazione e/o informativa interscambiata tra la Banca e l'Aderente, ove intervenuti via internet, risulteranno da registrazione elettronica o altro supporto duraturo equivalente.

3. Per ogni ordine disposto mediante la rete internet, in alternativa alla modalità di spedizione tramite posta ordinaria, la Banca potrà inviare all'indirizzo di posta elettronica dell'Aderente o mettere a disposizione del medesimo nell'apposita sezione del proprio sito Internet, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione o a quello in cui si è avuta conferma dell'esecuzione dell'ordine trasmesso, la nota di cui all'art. 53 del Regolamento, come successivamente modificato e/o integrato.

Art. 10

1. La Banca assumerà tutte le più opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni trattate nell'ambito del Servizio: essa, peraltro, non sarà responsabile a fronte di utilizzi abusivi, perdita, alterazione e/o diffusione di informazioni che abbiano avuto luogo nell'ambito del Servizio quando tali eventi siano imputabili a terzi, ovvero ad eventi al di fuori del potere di controllo della stessa Banca.

Art. 11

1. In qualsiasi momento la Banca si riserva la facoltà di sospendere o interrompere il Servizio, in tutto o in parte, in presenza di situazioni che ne possano pregiudicare l'efficacia e/o la sicurezza.
2. La Banca potrà pure sospendere l'utilizzo del Servizio in relazione all'Aderente purché sussista un giustificato motivo.
3. L'Aderente ha la facoltà di chiedere la sospensione o l'interruzione del Servizio nei casi e con le modalità previsti nella Guida.
4. È esclusa ogni responsabilità per la Banca a fronte di eventuali danni e/o pregiudizi che derivassero all'Aderente tanto da eventuali sospensioni e/o interruzioni del Servizio effettuati ai sensi del comma 1 che precede, nonché da quelle sospensioni o interruzioni del Servizio che fossero cagionati da malfunzionamenti delle apparecchiature e/o degli strumenti di trasmissione/collegamento non imputabili alla Banca.
5. Il Servizio, una volta sospeso o interrotto, può essere riattivato o disattivato definitivamente secondo le modalità previste nella Guida.

Art. 12

1. In presenza di giustificato motivo, la Banca potrà revocare all'Aderente la disponibilità del Servizio. All'uopo la Banca dovrà peraltro inviare all'Aderente una comunicazione scritta; la revoca si intende perfezionata alla data indicata nella relativa comunicazione.
2. In presenza di Aderente contitolare in via disgiunta, la Banca provvederà a revocare il Servizio in via immediata, una volta ricevuta la lettera raccomandata a/r con la quale uno o più dei contitolari restanti si oppongano alla disponibilità disgiunta del Rapporto Bancario.

Art. 13

1. Il decesso o la sopravvenuta incapacità dell'Aderente, non saranno opponibili alla Banca finché a questa non venga prodotta documentazione legalmente idonea a comprovare il verificarsi di tali eventi.
2. Il Servizio verrà revocato automaticamente alla data in cui sarà esibita alla Banca la suddetta documentazione.

Art. 14

1. La sospensione e l'interruzione del Servizio, effettuate ai sensi dell'articolo 11, non determineranno la sospensione o l'estinzione dei singoli servizi bancari e/o dei servizi di investimento aperti dall'Aderente presso la Banca, i quali continueranno a permanere in essere e resteranno ad ogni effetto distinti l'uno dagli altri, autonomamente disciplinati dalle rispettive norme contrattuali e regolati dalle proprie condizioni economiche comunicate all'Aderente dalla Banca nelle forme previste dalla legge e/o dai rispettivi contratti.
2. I servizi bancari e/o i servizi di investimento non più collegati al Servizio, in seguito al verificarsi degli eventi contemplati negli articoli 12 e 13, continueranno a permanere in essere e resteranno disciplinati dalle rispettive norme contrattuali e regolati dalle rispettive condizioni economiche comunicate all'Aderente dalla Banca nelle forme previste dalla legge e/o dai rispettivi contratti.

Art. 15

1. È esclusa ogni responsabilità della Banca per i rallentamenti e/o i malfunzionamenti delle reti di comunicazione, del servizio postale o di erogazione dell'energia elettrica, a qualsiasi causa imputabili, nonché per gli scioperi del personale della Banca ovunque verificatisi. In aggiunta, è esclusa qualsiasi responsabilità della Banca per impedimenti od ostacoli al funzionamento del Servizio determinati da modifiche legislative o da atti

di autorità nazionali od estere, ovvero da provvedimenti o atti di natura giudiziaria o da qualsiasi altro fatto di terzi non imputabile alla Banca.

Art. 16

1. La Banca può modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole all'Aderente, le norme che disciplinano di questo Contratto e le condizioni economiche applicate in presenza di un giustificato motivo con comunicazione scritta, anche inserita in estratto conto, o mediante il servizio My Documents se l'Aderente lo ha preventivamente accettato mediante sottoscrizione di apposito contratto. In caso di variazioni sfavorevoli al Cliente, la Banca invia a quest'ultimo una comunicazione con un preavviso minimo di due mesi. La Banca si riserva, pure, la facoltà di modificare le condizioni economiche riportate nell'Allegato 1 ed applicate al Servizio. La comunicazione, che conterrà in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", sarà validamente effettuata all'indirizzo, anche di posta elettronica, indicato dall'Aderente. La modifica si intende approvata se l'Aderente non recede dal Servizio entro la data prevista per la sua applicazione. In caso di esercizio del diritto di recesso, la Banca applicherà all'Aderente, le condizioni precedentemente praticate, senza penalità e senza spese di chiusura.

Art. 17

1. Le comunicazioni tutte di cui a questo contratto saranno rispettivamente indirizzate, dalla Banca all'Aderente, con pieno effetto:
 - all'indirizzo indicato all'atto della sottoscrizione di questo Contratto, o mediante il servizio My Documents se il Cliente lo ha preventivamente accettato mediante sottoscrizione di apposito contratto e secondo le previsioni del servizio, oppure all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto dall'Aderente alla Banca;
 - alla casella postale presso la succursale con cui intrattiene il rapporto, concessa dalla Banca in uso esclusivo all'Aderente dietro sua richiesta e regolamentata dalle "Norme che regolano il servizio di domiciliazione della corrispondenza presso la succursale della Banca" contenute nel Contratto Quadro del Conto Corrente.

Art. 18

1. Questo Contratto è a tempo indeterminato. La Banca può recedere con comunicazione scritta all'Aderente con un preavviso minimo di due mesi dalla data di ricezione della comunicazione.
2. L'Aderente può recedere dando comunicazione scritta con raccomandata a/r indirizzata alla Banca.
3. La Banca può, inoltre, recedere da questo Contratto con effetto immediato in presenza di un giustificato motivo, dandone comunicazione scritta all'Aderente.
4. Nel caso dei rapporti aventi ad oggetto i servizi bancari e/o i servizi di investimento cointestati a firma disgiunta qualora più contitolari siano Aderenti, il recesso di uno di essi non comporterà alcuna conseguenza per gli altri, che potranno continuare ad utilizzare il Servizio.

Art. 19

1. Per quanto non espressamente previsto da questo Contratto il Servizio e le clausole di questo Contratto deve intendersi regolato dalle norme contrattuali regolanti i servizi bancari e/o i servizi di investimento accessi dall'Aderente presso la Banca.

Art. 20

1. Il Servizio e questo Contratto sono disciplinati dalla legge italiana. Se il Cliente non è un consumatore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 206/2005 ("Codice del Consumo"), il Foro esclusivamente competente per ogni controversia fra il Cliente e la Banca è quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca, fermo restando che quest'ultima ha facoltà di intraprendere azioni giudiziali nei confronti del Cliente avanti l'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione ha sede la succursale con la quale il Servizio è intrattenuto.

Firma/e della proposta da parte dell'Aderente

Luogo e Data,

Firma dell'Aderente (1)

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c. l'Aderente approva specificamente le disposizioni contenute nelle "Norme che regolano il servizio db Interactive" qui di seguito elencate:

- Art. 4, 2° e 3° comma (esonero della Banca da qualsiasi onere di accertamento personale in merito alla legittimazione dei soggetti che hanno richiesto l'esecuzione di Operazioni a mezzo del Servizio);
- Art. 5 (onere di custodia dei Codici di sicurezza e conseguente responsabilità dell'Aderente – obbligo e denuncia in caso di smarrimento o sottrazione dei Codici di sicurezza – riattivazione solo dopo la trasmissione della denuncia alla Banca);
- Art. 6, 2° e 3° comma (facoltà della Banca di rifiutare l'esecuzione di Operazioni richieste dall'Aderente – impossibilità per l'Aderente, in taluni casi, di effettuare, tramite il Servizio, Operazioni aventi carattere dispositivo);
- Art. 11, 1° e 3° comma (facoltà della Banca di sospendere o di far cessare il Servizio – onere della Banca da responsabilità);

- Art. 12 (facoltà della Banca di revocare il Servizio);
- Art. 13 (opponibilità alla Banca della morte o della sopravvenuta incapacità d'agire dell'Aderente – cessazione automatica del Servizio);
- Art. 15 (esonero della Banca da responsabilità);
- Art. 16 (facoltà della Banca di apportare modifiche e/o integrazioni alle "Norme che regolano il servizio db Interactive", al contenuto dell'Allegato 1 – facoltà della Banca di variare le condizioni economiche del Servizio);
- Art. 18, 1° e 2° comma (facoltà della Banca di recedere senza necessità di preavviso, per giusta causa)
- Art. 20 (legge applicabile e foro competente).
- Art. 8 (autorizzazione alla registrazione delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni intercorrenti mediante la rete Internet – valore probatorio delle registrazioni delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni intercorrenti mediante la rete Internet);
- Art. 10 (esonero della Banca da responsabilità);

Luogo e Data,

Firma dell'Aderente (2)

L'Aderente riceve un esemplare di questo Contratto con le modalità sopra indicate.

Firma dell'Aderente (3)